



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA AMMINISTRATIVA**

<b>N.40 del Reg.</b>  <b>Data 03-02-2020</b>	<b>Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO: ANNO 2019.</b>
--	--

L'anno duemilaventi addì tre del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che, nell'adempimento delle proprie attività, l'Amministrazione comunale riscuote i diritti di segreteria sugli atti e nelle misure indicate nella tabella D allegata al DPR n°604/1962 e ss.mm.ii.;

**VISTI E RICHIAMATI**, al riguardo:

- l'art. 97 comma 4 lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall'art. 10 comma 2-quater della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", il quale prevede che il Segretario Comunale " roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte";
- l'art. 21 del DPR 4 dicembre 1997 n. 465, il quale dispone, al quarto comma, che: "... sugli atti di cui all'art. 17, comma 68, lettera b) della legge 15 maggio 1997 n. 127 ( ora art. 97 del TUEL), rogati ed autenticati dal segretario comunale si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 10, comma 2, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, il quale ha attribuito integralmente al Comune il provento annuale dei diritti di segreteria, modificando in tal senso l'art. 30 comma 2 della citata L.15.11.1973 n. 734;
- il comma 2-bis del medesimo art. 10, il quale introduce, rispetto al principio generale della spettanza all'Ente dei suddetti proventi, un'eccezione, disponendo che: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30-secondo comma- della legge 15 novembre 1973 n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";
- La deliberazione della corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 24 giugno 2015, la quale aveva pronunciato il principio di diritto per cui i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C che, a differenza dei colleghi classificati nella classi A e B, non hanno qualifica dirigenziale, stabilendo altresì che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in

parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti;

- la successiva deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/07/2018, la quale, in riforma del primo principio di diritto espresso con la precedente deliberazione n. 21/2015 sopra richiamata, ha enunciato il nuovo principio di diritto che apre al pagamento dei diritti di segreteria in favore di tutti i segretari dei Comuni privi di dirigenza, a prescindere dal loro inquadramento nella fascia C o nelle altre, principio che testualmente recita:  
*“In riforma del primo principio di diritto espresso nella deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n°90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n°114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;*

#### VISTE E RICHIAMATE:

- 1) la propria determinazione n°225 del 23/06/2015, con la quale era stato recepito il primo principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti con la deliberazione n°21/SEZAUT/2015/QMIG, in conseguenza del quale:
  - **Si era preso atto** del nuovo sistema di riparto dei diritti di segreteria, introdotto dall’art. 10 del D.L. n°90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n°114/201 e che detto sistema era entrato in vigore, nella sua versione originaria, il 25 giugno 2014 e nella sua versione modificata il 19 agosto 2014;
  - **Era stato disposto**, in via cautelativa, che la liquidazione dei diritti di rogito al Segretario comunale rimanesse sospesa fino a quando la norma che aveva reintrodotta il loro riparto non fosse stata adeguatamente modificata dal legislatore o non fosse stata oggetto di un’interpretazione chiara e univoca da parte della giurisprudenza;
- 2) La propria determinazione n°480 del 07/12/2019, con la quale è stato recepito il nuovo principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n°18/SEZAUT/2018/QMIG, in conseguenza del quale:
  - **Veniva stabilito** che il comune di Maltignano, essendo privo di dipendenti con qualifica dirigenziale, così come il comune associato di Pedaso, è tenuto a rimborsare al Segretario Comunale i diritti di rogito;
  - **Veniva stabilito**, altresì, in via cautelativa, stante il complesso e non uniforme assetto interpretativo scaturito in seguito alla deliberazione della sezione delle autonomie locali n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, all'erogazione dei suddetti diritti di rogito al lordo degli oneri previdenziali ed Irap, riservandosi di rimborsare le somme trattenute qualora si giunga ad una definitiva risoluzione del predetto contrasto interpretativo;
  - **Veniva impegnata**, quindi, la somma di 1.256,91 euro, al lordo degli oneri previdenziali ed Irap, per diritti di rogito spettanti al Segretario comunale, riscossi nel 2019;

**DATO ATTO** che il Segretario comunale in servizio presso il comune di Maltignano è il dott. Luigi Caropreso, inquadrato nella fascia B, il quale svolge il servizio di segreteria in forma associata con il Comune di Pedaso, come da convenzione stipulata dai Sindaci dei due Enti in data 07/05/2015 e successivamente prorogata dai predetti Sindaci in data 30/09/2019;

**VERIFICATO** che la somma di € 1.256,91, impegnata con la determinazione n°480/2019 sopra richiamata, rientra, unitamente a quella riscossa dal comune convenzionato di Pedaso, nel limite del quinto dello stipendio in godimento nel 2019 dal segretario comunale;

**RITENUTO**, quindi, alla luce del nuovo principio sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – di poter procedere alla liquidazione in favore del Segretario comunale dott. Luigi Caropreso dei diritti di rogito incassati dall’ente nel 2019, pari a complessivi di 1.256,91 euro, ai quali, tuttavia, dovranno essere scorporati, prima dell'erogazione, gli oneri previdenziali e l'Irap;

**DATO ATTO** che la somma per la finalità in oggetto risulta stanziata ed impegnata al Cap. 76 del redigendo bilancio 2020/2022, annualità 2019 (impegno di spesa n°295 del 27/12/2019);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 1 del 16/01/2020, con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti provvisoriamente poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG PROVVISORIO 2020);

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 34 del 30/12/2019;

**DATO ATTO** che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

**VISTO** l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

**VISTI** gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

**VISTI** l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «*ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*»;

**VISTE** le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

## **D E T E R M I N A**

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI RICHIAMARE** la propria determinazione n°480 del 07/12/2019 con la quale è stato recepito il nuovo principio di diritto sancito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n°18/SEZAUT/2018/QMIG del 30/07/2018, in materia di diritti di rogito spettanti sia ai segretari comunali di fascia C che ai segretari comunali di fascia A e B negli enti privi di figure dirigenziali e con la quale è stato altresì stabilito, in via cautelativa, di erogare i diritti di rogito al lordo degli oneri previdenziali e dell'Irap;
- 3) **DI LIQUIDARE** pertanto, in favore del Segretario comunale Dott. Luigi Caropreso, la somma complessiva di 1.256,91 euro, a titolo di diritti di rogito incassati nel 2019 e non ancora erogati, previo scorporo degli oneri previdenziali e dell'Irap;
- 4) **DI DARE ATTO** che la suddetta somma trova capienza al Cap. 76 del redigendo bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2019, e che la stessa è stata regolarmente impegnata con la determinazione n°480 del 07/12/2019 sopra richiamata (impegno di spesa n°295 del 27/12/2019);
- 5) **DI DARE ATTO** che il programma del suddetto pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del TUEL;

- 6) **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
  - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott.ssa Paola D'Emidio*

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**EFFETTUATI** i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**VISTO** che la spesa liquidata con il provvedimento che precede è autorizzata da specifiche disposizioni di legge e che la stessa rientra nei limiti dell'impegno assunto con determinazione n°480 del 07/12/2019

**AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di pagamento di **1.256,91 euro**, previo scorporo degli oneri previdenziali e dell'Irap, a favore del Segretario comunale Dott. Luigi Caropreso, imputando la relativa spesa al **Cap. 76** del redigendo bilancio 2020/2022 – annualità 2019 (impegno di spesa n°259 del 27/12/2019).

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL S. FINANZIARIO**

*Rag. Simona Simoni*

**N. 99 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 05-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
Dott.ssa Paola D'Emidio